P. G N. 65286.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

Per invito espresso della Regia Prefettura di Roma con nota 22 settembre ora scorso, n. 35609, e per gli effetti degli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità, si fa noto a chiunque possa avervi interesse che per lo spazio di quindici giorni decorrendi dalla data della presente, resteranno depositati presso la Segreteria generale di questo Municipio gli atti relativi all'espropriazioni degli stabili enumerati nell'elenco qui appresso riportato da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Tevere nella sponda destra, *nel tratto compreso fra la spalla del ponte al Popolo e l'asse del quarto di cono a monte del ponte Elio*, e nella sponda sinistra, nel *tratto compreso fra l'angolo a monte del pubblico mattatojo e l'asse del quarto di cono anzidetto.*

Gli interessati potranno prendere conoscenza degli atti suaccennati e presentare le loro osservazioni, avvertendo esser necessaria una espressa dichiarazione in iscritto perchè l'indennità offerta per ciascuno degli stabili espropriandi possa considerarsi accettata.

Roma, dal Campidoglio il 2 ottobre 1886.

L'Assessore Anziano: G. BASTIANELLI.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Elenco degli stabili da espropriarsi sulla sponda destra del Tevere *(Prati di Castello)*.

Num. d'ordine	PROPRIETARI	NATURA E UBICAZIONE DEL FONDO	Numeri di mappa	Indennità che si offre	Osservazioni
1	Gattoni Antonio	Terreno nudo.	Parte del n. 631	58,945 07	
2	Robecchi Raffaele.	Stabilimento di bagni, locali ed aree annesse.	325 699 700 762	362,474 »	Proprietà in parte giacente sulla via Alzaja.
	»	Viale d'accesso allo stabilimento suddetto.	756 758 760		
3	Consorti Frattini conte Augusto, Francesca fu marchese Olgiati in Pietramellara ed Ignazio Ambrosi.	Area stradale abbandonata	Vicolo della Barchetta.	3,334 72	La libera proprietà di questo fondo è contestata dal conte Cahen. In parte si estende sulla via Alzaja.
4	Cahen conte Edoardo	Area stradale (via Odescalchi). Area parzialmente fabbricabile. Area parzialmente fabbricata.	Parte del n. 636 752 714 710 a 713, 757	25,789 28	Insiste totalmente sulla via Alzaja. Parte del fondo cade sull'Alzaja; su tutte le fabbriche pesa l'ordine di rimozione.
5	Belluni Luigi e Basevi Ettore .	Casa.	709. 741. 751. 755	388,063 40	
6	Cahen conte Edoardo e Cantoni Angelo e Comp.	Area stradale.	Parte del n. 636. 639	1,021 08	
7	Cantoni Angelo e Comp. . . .	Teatro (Alhambra).	707. 708. 716. 715. 745	360,899 »	
8	Coello conte Diego	Villino.	749. 750. 772 773	293,791 40	Parte del fondo cade sull'Alzaja.
9	Cecchi Augusto	Casa.	701. 702	121,138 40	Parte del fondo cade sull'Alzaja.
10	Demanio nazionale	Aree parzialmente fabbricate.	1. 305. 306. 720	385,831 55	Parte del fondo cade sull'Alzaja.
			Totale . . .	2,013,281 90	

Elenco degli stabili da espropriarsi sulla sponda sinistra.

Num. d'ordine	PROPRIETARI	NATURA E UBICAZIONE DEL FONDO	Numeri di mappa	Indennità che si offre
1	Meloni Filippo utilista . . . . . . Cartoni Paolo usufruttuario dell'intiero e proprietario della metà — Cartoni Filippo, Giuseppe, Francesco proprietari dell'altra metà — direttari.	Casa in via di Monte Brianzo, nn. 29, 30, 31.	211	158,727 60
2	Dovizielli Emma in Ciocci	Casa in detta via, numeri dal 24 al 28.	209/1 209/2 210/1 210/2	170,899 20
3	Pisani Francesco, Giustino, Cesare, Costantino ed Alfonso di Pietro Paolo usufruttuari ed i figli nati e da nascere, utilisti — Collegio Paolino Borghesiano direttario.	Casa nel vicolo del Cancello dal n. 1 al 4.	208	17,055 60
4	Feliciani Gioacchino	Porzione di casa in via di Monte Brianzo nn. 21 a 23 e vicolo del Cancello, n. 32.	51/1	30,396 »
5	De Leoni Mariano utilista . . . . . De Leoni Luigi direttario.	Porzione di casa in detta via, n. 22.	51/2	43,416 »
6	De Matteis conte Giacomo	Porzione di casa in detta via, n. 20.	50/1	94,080 »
7	Ferrucci Giovanni ed altri, usufruttuari col *jus crescendi*.	Porzione di casa in detta via, n. 20.	50/2	152,880 »
8	Cherubini Francesco ed altri	Bottega in detta via, n. 18.	49/1	5,184 »
9	Ferrucci Giovanni ed altri usufruttuari col *jus crescendi* e Ferrucci Francesco proprietario.	Porzione di casa in detta via, n. 19.	49/2	38,640 »
10	Rossi Cellini Stefano	Casa in detta via, nn. 16 e 17.	48	40,000 »
11	Pericoli Pietro utilista — Perelli Maurizio ed Eugenio direttari.	Casa in detta via, nn. 13 a 15.	47	138,980 »
12	Borghese princ. D. Marcantonio . . .	Casa in detta via, nn. 8 a 12.	46	271,142 40
13	Butti Giuseppe	Casa in detta via, nn. 5 a 7.	45	82,368 »
14	Balboni Clelia in Ruspoli utilista — Ospedale di S. Spirito e Demanio nazionale (in parte) direttari.	Casa in via Torre di Nona, nn. 124 a 128.	30, 31, 32	108,540 »
15	Cattaneo Elvira-Angela ed altri e Brusatti Luigi.	Casa in detta via, nn. 122, 123 e 123-A.	29	76,440 »
16	Costantini Amasio	Casa in detta via, nn. 120 e 121.	28	34,860 »
17	Pisani Francesco ed altri usufruttuari figli nati e nascituri proprietari.	Casa in detta via, nn. 118 e 119.	27	34,440 »
18	Senni Marcantonio utilista — Capitolo di S. Eufemia direttario.	Casa in detta via, nn. 115 a 117.	26	42,768 »
19	Donati Vincenzo	Casa in detta via, nn. 110 a 114.	25	100,704 »
20	De Carolis Alfredo e Leopoldo proprietari ed usufruttuari rispettivamente in diversa misura.	Casa in via di Torre di Nona, nn. 108 e 109.	24	32,640 »
21	Gavini Ignazio ed altri per la metà ed Apollonia Zonaide [illegible] Gavini per l'altra metà.	Casa in detta via, nn. 101 a 107.	22, 23	76,440 »
22	Contini monsig. D. Giuseppe	Casa in detta via, nn. 102 e 103.	21	31,089 60

Num. d'ordine	PROPRIETARI	NATURA E UBICAZIONE DEL FONDO	Numeri di mappa	Indennità che si offre
23	Del Nero Gaetano, Mancini Gioacchino ed altri. Ravanelli Liborio ed altri. Ubaldi Ubaldo ed altri. Pacini Gaspare ed altri. Barbetti Maria ed altri. Tucci Enrico ed altri. Barbelli Caterina ed altri.	Casa in detta via, nn. 100 e 101.	20	17,100 »
24	Mastrozzi Giulia in Vaselli	Casa in detta via, nn. 98 e 99.	19	29,040 »
25	Serafini Matilde utilista — Prelatura Pastarini direttaria.	Porzione di casa in detta via, nn. 95 a 97.	18 /1	40,682 40
25 bis	Serafini Antonio ed altri utilisti — Prelatura Pastarini direttaria.	Porzione di casa in detta via, n. 96.	18 /2	9,969 60
26	Municipio di Roma	Teatro Apollo con dipendenza e casa con cortile in detta via, nn. 79 a 94.	12, 14/1, 14/2, 15, 16, 17	1,512,385 »
27	Torlonia principe Alessandro	Porzione di casa in detta via, n. 83.	13	273,600 »
28	Gui Giovanni Augusto	Casa in piazza di Ponte Sant'Angelo, n. 1 e vicolo Vecchiarelli, n. 56, 57, 58.	288	48,207 60
29	Furlani ved. Muti-Bussi marchesa Adele utilista — Muti-Bussi Achille direttario.	Casa in detta piazza, nn. 2 e 3.	289	36,662 40
30	Boschi Giuseppe ed altri	Casa in detta piazza, nn. 4 a 7 e vicolo della Palma, n. 19.	273	68,860 »
31	Cruciani Enrico.	Casa in detta piazza, n. 8 e vicolo della Palma, nn. 15 a 18.	296	32,513 60
32	Arciconfraternita di S. Lucia del Gonfalone.	Casa in detta piazza, nn. 9 e 10 e vicolo del Mastro, n. 2.	297 291	25,841 80
33	Fauro Alessandro	Casa in detta piazza, nn. 11 e 12 e vicolo del Mastro, n. 1.	290	23,443 »
34	Paris Fidanza Cleofe ed Emilia . . .	Casa in detta piazza, nn. 13 a 16.	307 308	97,440 »
35	Opera pia Fonti.	Casa in detta piazza, nn. 17 a 20.	309	70,101 80
36	Finocchi Vincenzo.	Casa in detta piazza, nn. 21 a 23.	310	78,047 40
			Totale	4,214,645 »

Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico di Siena

Veduti gli articoli 22, 24 e 25 dello statuto organico del R. Istituto Pendola pel sordo-muti in Siena, approvato con R. decreto in data 7 aprile 1878,

Rende noto

Che è aperto, sino a tutto il 31 ottobre 1886, il concorso a due posti gratuiti governativi per maschio o femmina nel R. Istituto suddetto.

I concorrenti dovranno unire alla relativa istanza i seguenti documenti:

I. Certificato di miserabilità;

II. Fede di nascita comprovante l'età non minore di otto anni, nè maggiore di dodici;

III. Attestato medico costatante la buona salute e l'attitudine alla istruzione;

IV. Fede di vaccinazione.

La durata della concessione è di anni 7 necessari al compimento del corso di educazione ed istruzione nell'Istituto.

La detta istanza, corredata dei sopra numerati documenti, dovrà essere inviata in tempo utile alla Direzione dell'Istituto suddetto.

Il Prefetto Presidente: S. DANIELE.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'illustrissimo signor Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Perretta Donato fu Ferdinando domiciliato residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna al Monte, tenimento di Venosa, pervenuta dal Clero suddetto, confinante con Lamorte Donato e Perretta, da esso posseduta in garentia del credito di lire settantatrè, contro il signor Perretta Donato fu Ferdinando di Ripacandida,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile, nell'udienza che terrà il giorno ventitrè ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portata nel domicilio di esso Perretta e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due le ho consegnate ad esso istante per inserzione nel giornale.

Costa l'atto a debito centesimi 90.

1656 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Rita Vito fu Donato, domiciliato residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Mattinelle, tenimento di Ripacandida, pervenuta al Clero suddetto, confinante con Sinisi Pasquale fu Mariano, eredi di Angelo Bavosa e Signore Antonio, da esso posseduto in garentia del credito di lire 60 80, contro al signor Rita Vito fu Donato di Ripacandida,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza:

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrati competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile, nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmato, una l'ho portata nel domicilio di esso Rita, e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due l'ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito cent. 90.

1659 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Ginestra,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'ill.mo signor Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Pennacchio usciere presso la Pretura mandamentale di Barile ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Musto Pasquale fu Daniele, domiciliato residente in Ginestra, villaggio di Ripacandida, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Stettola di Auciello, tenimento di Ripacandida, pervenuta dal Clero suddetto, confinante con Luigi Quaglietta, Giovanni Parisi eredi, e strada Fontana di Luca, da esso posseduta in garentia del credito di lire 43 80, contro il signor Musto Pasquale fu Daniele di Ginestra, frazione di Ripacandida,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portate nel domicilio di esso Musto, e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due le ho consegnate all'istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito cent. 90.

1660 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dell'intendente di finanza, sig. Corsini cav. Giovanni, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Pennacchio usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vaccaro Donato fu Rocco, nella qualità di figlio ed erede dello stesso, domiciliato residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Serro delle Castagne, in tenimento di Ripacandida, pervenuta dal Clero, confinante con Rosa Leopoldo, Antonio Nardozza ed eredi di Rocco Spinazzola, da essi posseduta in garentia del credito di lire 60 80 contro il signor nominato Vaccaro di Ripacandida,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Barile, nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portata nel domicilio di esso Vaccaro, e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due l'ho consegnate all'istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito cent. 90.

1678 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mininni Mosè, Donato, Saverio e Maria Raffaela e Lamorte Michele, e per essi Mininni Giustino, Arcangelo e Francesco fu Giuseppe Maria, domiciliati residenti in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Valle Fiumara o S. Pietro art. 1518 catasto sez. B. n. 1184, confinante con Fusco Michele fu Canio, e Lioy Giuseppe, da essi posseduta in garentia del credito di lire 153, contro ai signori Mininni Giustino, Arcangelo e Francesco fu Giuseppe Maria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Cinque copie del presente atto, da me usciere collazionato e firmato, tre l'ho portate nei domicilii rispettivi di essi Giustino, Arcangelo e Francesco Mininni, e consegnate nelle mani di persone loro familiari capaci a riceverle, e le altre due l'ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito lire 2.

1660 V. PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venticinque giugno, in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'illustrissimo signor Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragione della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Musto Donato fu Pasquale, domiciliato e residente in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Valle della Chiesa, tenimento di Ripacandida, pervenuta dal Clero suddetto, confinante con Rapolla Giuseppe, Martino Antonio, Di Biase Angela e signori Lioy, da esso posseduta in garentia del credito di lire settantatrè (L. 73), contro il signor Musto Donato fu Pasquale di Ripacandida,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile, nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Tre copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, una l'ho portata nel domicilio di esso Musto, e consegnata nelle mani di sua moglie, e le altre due l'ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito cent. 90.

1677 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 22 giugno, in Rionero in Vulture,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza, dall'ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Antonio Fusco, usciere presso la Pretura mandamentale di Rionero in Vulture,

Ho dichiarato ai signori Larotonda Arcangelo fu Francesco e Larotonda Cristoforo fu Raffaele, madre e figlio contadini, domiciliati e residenti in Rionero in Vulture, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Terreno alle Caldaie, tenimento di Ripacandida, pervenuta dal Clero suddetto, confinante con Carripoli Pasquale, terreni dell'ex Clero di Ripacandida e strada vicinale, art. 739 catasto, da essi posseduto in garentia del credito di lire 105 63, contro ai signori Larotonda Arcangelo fu Raffaele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2, del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarato a comparire davanti alla pretura mandamentale di Rionero in Vulture, casa Vitelli n. 129, nell'udienza che terrà il giorno 25 ottobre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Quattro copie del presente atto, sono state lasciate nelle mani di Arcangela Larotonda due di esse, ed altre due sono state lasciate all'amministrazione per le debite pubblicazioni.

Costa l'atto lire 2 05.

ANTONIO FUSCO, usciere.

Iscritto il 22 giugno 1886 al n. 712 del rep.

Visto, il cancelliere,

C. Giovanni.

1668

L'anno 1886, il giorno 25 giugno in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragione della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Rienzi Luigi fu Pasquale, e Pasquale Rienzi fu Francescantonio quest'ultimo qual'erede dell'avv. Samuele Rienzi, domiciliati residenti in Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex Monastero delle Monache di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa in contrada Fondo, segnata nella tabella G, al n. 435, confinante con Martino Domenico e Maroscia Raffaele ora D'Arso Donato, strada pubblica e Rondinella Lucia, da essi posseduto in garentia del credito di lire 417 25, contro i signori nominati Rienzi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Quattro copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, due l'ho portate nel domicilio di essi sigg. Rienzi e consegnate nelle mani di persona loro famigliare capace a riceverle, e le altre due le ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito lire 1 45.

1670. VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno 1886, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'Ill.mo signor cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza in Potenza, e per esso dal ricevitore del registro di Lauria, Pezzi Nicola,

Io Francescantonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria,

Ho dichiarato al signor Scaldaferri Nicola, e ai terzi possessori sig. Calcagno, Giuseppe Maria e Biase fu Antonio, di Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di S. Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sopra vigna e casa in Lauria, contrada S. Jorio, articolo di catasto n. 5159 sez. F, nn. 129 e 132, coi confini: Via pubblica, Cosentino e Tedesco, nonchè sopra orto alla contrada Calanche, in Lauria, sez. A, n. 502, coi confini: Strada Muraccione Terzi e Capolicco, da essi posseduti in garentia del credito di lire 17, contro al signori Scaldaferri Nicola, ed ora contro Calcagno Giuseppe Maria e Biase fu Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali ora in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti all'Ill.mo signor Pretore di Lauria nell'udienza che terrà il giorno 26 ottobre 1883 per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere, sono state notificate ai terzi possessori Calcagno Giuseppe Maria e Biase fu Antonio e per Scaldaferri Nicola di cui s'ignora la dimora, la residenza e il domicilio, è stata affissa copia della presente alla porta di questa Pretura, ed altra spedita c. gi stesso all'Ill.mo Procuratore del Re di Lagonegro a termini dell'articolo 141 Codice Procedura civile, lasciandone copia nel domicilio di essi Calcagno consegnandola nelle mani di Calcagno Giuseppe che si è incaricato della consegna dell'altra copia.

Francescantonio De Nigris, usciere.

Per autentica della presente copia.

1641 L'usciere: DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 25 settembre, in Pomarico,

Sulla istanza dall'intendente di finanza, in Potenza signor cav. Giovanni Corsini, nella qualità di rappresentante l'Amministrazione del Demanio dello Stato, domiciliato in Potenza ed elettivamente in Matera nello studio dell'avvocato e procuratore signor Nicola Casolini,

Io Nicola Forestiero, usciere presso la Pretura di Montescaglioso, ove sono residente,

Ho dichiarato quanto segue alla signora Nicoletta De Lena fu Antonio, autorizzata dal marito sig. Nicola Sisto, qui domiciliato.

Il defunto signor Antonio De Lena di Matera concedeva ipoteca sui suoi fondi siti in quel Comune, fin dal 27 dicembre 1876 in garenzia della somma di lire 5860 72 in forza di scrittura privata dei 13 settembre 1873, n. 716 registrato sulla copia in Matera lì 9 agosto 1885, con lire 1 20 Andriulli, debitamente autenticata, come altra iscrizione parimenti consecutiva per altre lire 4950 46 per estaglio della Masseria Serra la Stella.

Indi all'incendio della Conservazione delle ipoteche di Potenza, per effetto della legge 28 giugno 1885 n. 3196 serie terza, intorno alla ricostruzione di quell'ufficio ipotecario, si domandava la rescrizione delle dette due formalità con dichiarazioni autentiche presentate al Conservatore il 18 ottob e e 20 dicembre 1885 nn. 18147 e 71587.

Volendo ora l'istante far convalidare le medesime dichiarazioni a norma della cennata legge e del relativo regolamento è mestieri che adisca il tribunale di Matera, innanzi al quale ho citato e cito gli eredi del detto sig. Antonio domiciliati in Matera, Pomarico e Santeramo, nonchè il curatore dell'asseria eredità giacente sig. avvocato Francesco Rodogna, domiciliato pure in Matera.

Laonde io suddetto usciere, e sulla medesima istanza, ho citato la ripetuta signora Nicoletta De Lena, come sopra, autorizzata, nella qualità di figlio ed erede apparente del fu Antonio De Lena, a comparire innanzi il tribunale di Matera, nell'udienza civile che terrà il mattino venti prossimo entrante ottobre, alla quale la causa sarà rinviata alle ore 11 col prosieguo, per sentir far pieno diritto alla presente istanza, per cui saranno le menzionate dichiarazioni autentiche rese valide e produttive di tutti gli effetti legali.

Il con sentenza munita di clausola esecutiva malgrado appello, e con ristoro delle spese ed onorario di avvocato. Con avviso che l'istante sarà rappresentato e difeso dal procuratore ed avvocato sig. Nicola Casalini che in modi di legge darà comunicazione dei documenti della causa.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione, nel più ampio modo di legge.

Copie due del presente atto, da me usciere firmate, sono state lasciate nel domicilio di essi coniugi De Lena e Sisto, consegnandole nelle mani di D. Francesco Sisto, cognato e fratello rispettivo, incaricandosene.

La presente copia poi, da me pure firmata, viene rilasciata alla parte istante, per la prescritta inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Nicola Forestiero, usciere.

Per copia conforme.

1631 NICOLA FORESTIERE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Rionero in Vulture,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'ill.mo sig. cav. Giovanni Corsini intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragion della carica,

Io Antonio Fusco, usciere presso la Pretura mandamentale di Rionero in Vulture,

Ho dichiarato ai signori Quaglietto Michele fu Francesco e Lotito Caterina fu Antonio, coniugi, e questo tanto in proprio nome, quanto per essere autorizzata dal detto suo marito, contadini, domiciliati e residenti in Rionero in Vulture, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Terreno alle Caldaie, tenimento di Ripacandida, pervenuto dal suddetto Clero, confinante con Carlucci Maria, Garripoli Pasquale e Larotonda Arcangelo, art 3 catasto, da essi posseduto in garentia del credito di lire 125 29, contro ai signori Quaglietto Michele fu Francesco e Lotito Caterina fu Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali ora in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Rionero, nell'udienza che terrà il giorno 25 ottobre del corrente anno, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Quattro copie del presente atto, sono state lasciate nel domicilio di essi Quaglietto e Lotito, due di esse consegnandole a quest'ultimo, ed altre due lasciate all'amministrazione per le debite pubblicazioni.

Costa l'atto lire 2 e cent. 5.

ANTONIO FUSCO, usciere.

Iscritto il 22 giugno 1886 al n. 714 del rep.

Visto, il cancelliere

C. GIOVANNI.

1673

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 4 luglio, in Venosa,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Melfi dall'avv. erariale sig. Vincenzo Plastino presso il tribunale civile di Melfi,

Io Giuseppe Maria Favatà, usciere presso la Pretura mandamentale di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Picece Pasquale, Teodoro fu Carmine, Pistolese Gennaro per i suoi figli minori procreati colla defunta moglie Picece Teresa, Picece Aurora maritata a Granucci Saverio, Peppina maritata a Di Napoli Vincenzo, Picece Carmine e Nicola fu Luigi, domiciliati cioè Pasquale Picece, Pistolese e Peppina Picece in Melfi, tutti gli altri in Venosa, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di Santa Maria La Scala di Venosa, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna alla contrada Monte, confinante con la vigna degli eredi di Maria Pecci, Girolamo Lioy e Francesco Dichirico, da essi posseduta in garentia del credito di lire 1802, contro ai signori Picece Vincenzo ed altri di Venosa,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali ora in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196,

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al tribunale civile di Melfi, nell'udienza che terrà il giorno di mercoledì 15 settembre 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Quattro copie del presente atto, collazionate e firmate, l'ho portate nei domicilii dei detti citati, consegnandole a persone loro familiari capaci a riceverle, la quinta copia si è rilasciata al Ricevitore suddetto unitamente ad un sunto di essa citazione per inviarsi al giornale degli annunzi giudiziarii per l'inserzione ai sensi di legge.

Specifica a debito: Totale lire 2 30.

Per copia conforme.

1639 G. M. FAVATÀ, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 13 luglio in Venosa,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Venosa dal sig. Gaetano Chirone, ricevitore del registro,

Io Giuseppe Maria Favatà, usciere presso la Pretura mandamentale di Venosa, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Laconca Filippo fu Domenico Antonio, Di Pierro Vincenzo di Pietro, Santomaoro Nicola fu Vito, Triola Vincenza fu Vincenzo coniugi, Mugnolo Luca di Nicola, Mugnolo Antonia Maria di Nicola, maritata Vignola Vincenzo, Santomauro Nicola fu Vito, Pugliese Giuseppe seniore Pugliese Giuseppe iuniore fu Rocco e Santoliquido Maria Felice di Venosa, domiciliati in Venosa, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di S. Maria La Scala in Venosa, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Due case soprane con Cucinella e tre sottani alla Parrocchia S. Martino, confinante col Largo del salto, da essi posseduto in garentia del credito di lire 480 75, contro ai signori Ciesco Gaetano Pinto Rosa e figlio Ciesco Tommaso,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Venosa nell'udienza che terrà il giorno di sabato 29 settembre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate, l'ho portate nel domicilio dei sopradetti citati, consegnandole a persone loro famigliari, ed un'altra copia si è rilasciata al ricevitore per l'uso convenevole, unitamente ad un sunto di essa citazione per rinviarsi al giornale degli annunzi giudiziarii per inserirsi al senso di legge.

Specifica totale, lire 6 10.

Per copia conforme,

1651 G. M. FAVATÀ, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo per il culto, rappresentata in Lauria dall'ill.mo signor cav. Giovanni Corsini, Intendente di finanza di Potenza, e per esso dal ricevitore di Lauria Pezzi Nicola,

Io Francesco Antonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria,

Ho dichiarato ai signori eredi di Lombardi Tommaso e ai terzi possessori, Cosentino Maria Teresa fu Matteo Fittipaldi Emidio fu Ferdinando, domiciliati in Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di San Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sulla vigna e seminatorio in contrada Seta, nel catasto di Lauria, all'articolo 5941 sez. E, coi confini Cosentino Papaleo e vie, da essi posseduta in garanzia del credito di lire 94 40, contro ai signori eredi di Lombardi Tommaso,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti all'ill.mo signor pretore di Lauria nell'udienza che terrà il giorno 5 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate ai terzi possessori Cosentino Maria Teresa fu Matteo e Fittipaldi Emidio fu Ferdinando, di Lauria, e per gli eredi di Lombardi Tomaso di cui si ignora la residenza, il domicilio, o la dimora, ho affisso copia del presente alla porta esterna della sede di questa Pretura, e altra spedita oggi stesso all'ill.mo signor procuratore del Re in Lagonegro, a termini dell'articolo 141 Codice di procedura civile, avendone lasciato copia nei rispettivi domicilii di essi Maria Teresa Cosentino fu Matteo e Fittipaldi Emidio, consegnandone nelle mani di quest'ultimo che si è incaricato della consegna dell'altra copia.

Firmato: Francescantonio De Nigris.

Per autentica della presente copia,

Lauria, 11 luglio 1886.

1640 L'usciere: DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno in Ripacandida,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Ill.mo sig. Corsini cav. Giovanni, intendente di finanza di Potenza, ove domicilia per ragione della carica,

Io Vito Pennacchio, usciere presso la Pretura mandamentale di Barile, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Alamprese Giuseppe, Michele e Ferdinando fu Pasqualantonio, quali aventi causa di Labriola Agostino; nonchè a Leopoldo erede di suo padre Vitantonio Alamprese; a Donato come erede del padre Gaetano Alamprese; ed a Giuseppantonio e Luigi eredi del loro padre Luigi Alamprese, domiciliati residenti in Ginestra e Ripacandida, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Ripacandida, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa palazziata alla strada Piazza, n. 27 tabella G, confinante con Giamborsio Giovanni e strada. Case sotto la Chiesa, da essi posseduta in garentia del credito di lire centociquantacinque e centesimi trentotto, contro ai signori nominati Allampreso,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dallart. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura mandamentale di Barile nell'udienza che terrà il giorno 23 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Nove copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sette l'ho portato nei domicilii rispettivi di essi Alamprese e consegnato nelle mani di persone loro familiari capaci a ricevere, e le altre due lo ho consegnate ad esso istante per inserzione al giornale.

Costa l'atto a debito lire 4 50.

1680 VITO PENNACCHIO, usciere.

L'anno 1886, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'illustrissimo cav Giovanni Corsini, intendente di finanza di Potenza e per esso dal ricevitore del registro di Lauria signor Pezzi Nicola.

Io Francescantonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria, ove sono domiciliato,

Ho dichiarato ai signori Forastiero Antonio, e terzi possessori Fantauzzi Giuseppe fu Angelo e Di Cascio Maria Angela di Biase, maritata Fantauzzi, domiciliati quest'ultimi in Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di S. Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884:

Sopra vigna in Lauria, contrada S. Barbara in catasto all'articolo 181, sez. F, n. 324, coi confini Zelpo, Caino ed eredi di Antonio Zelpo, da essi posseduto in garentia del credito di lire 68, contro ai signori Forastiero Antonio, Fantauzzi Giuseppe fu Angelo e Di Canio Maria Angiola terzi possessori,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti all'ill.mo sig. Pretore di Lauria, nell'udienza che terrà il giorno 10 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate ai terzi possessori Giuseppe Fantauzzi fu Angelo e coniugi Di Canio Mariangela fu Bisso maritata Fantauzzi e per Antonio Forastiero, di cui si ignora il domicilio, la residenza e la dimora, ho affisso copia alla porta di questa Pretura, ed altra si è spedita oggi stesso all'illustrissimo signor procuratore del Re di Lagonegro a termini dell'art. 141 del Codice di proc. civ., e ne ho lasciato copia nei rispettivi domicilii di essi Fantauzzi Giuseppe, e Di Canio Mariangela consegnandole nelle mani di Giuseppe Fantauzzi che si è incaricato della consegna delle altre copie.

Francescantonio De Nigris.

Per autentica della presente copia.

Lauria, 11 luglio 1886.

1040 DE NIGRIS F., usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'ill.mo sig. cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza in Potenza, e per essa dal ricevitore del registro di Lauria Pezzi Nicola,

Io Francesco Antonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria,

Ho dichiarato al signor Dilanio Domenico e terzi possessori Dilanio Pasquale fu Fedele, Viceconti Francesco fu Marco, Alagia Pietrantonio fu Domenico domiciliati in Lauria, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di S. Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1834, sul seminatorio con querceto in Lauria, contrada Capraro in catasto all'art. 101 coi nn. 473, 475 e 513 di sezione coi confini: Alagia, Dilanio e via pubblica, da esso posseduto in garentia del credito di lire 170, contro al signor Dilanio Domenico.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti all'ill.mo signor Pretore di Lauria nell'udienza che terrà il giorno di 12 ottobre 1883 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata ai terzi possessori Dilanio Pasquale fu Fedele, Viceconti Francesco fu Marco e Alagia Pietrantonio fu Domenico di Lauria e per Dilanio Domenico del quale s'ignora la dimora, la residenza e il domicilio, ne ho affisso copia alla porta esterna della sede di questa Pretura, ed altra spedita oggi stesso all'ill.mo procuratore del Re di Lagonegro ai termini dell'articolo 141 codice p. c. avendone lasciato copia ai rispettivi domicilii di essi Pasquale Dilanio fu Fedele, Viceconti Francesco fu Marco ed Alagia Pietrantonio fu Domenico consegnandole nelle mani di quest'ultimo che si è incaricato della consegna delle altre copie.

firm. Francesco De Nigris, usciere.

Per autentica della presente copia.

Lauria, 11 luglio 1886.

1614 DE NIGRIS, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 10 luglio, in Lauria,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Lauria dall'ill.mo sig. cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza di Potenza, e per esso dal ricevitore del registro di Lauria sig. Pezzi Nicola,

Io Francescantonio De Nigris, usciere presso la Pretura di Lauria,

Ho dichiarato ai signori Lentini Pasquale di Biase e terzi possessori Labanca Pasquale fu Gaetano e D'Andrea Raffaele fu Filippo domiciliati in Lauria che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di San Nicola in Lauria, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1834, sulla casa in Lauria contrada Carlo Alberto, in catasto all'art. 1036, coi confini D'Andrea e Carlomagno nonchè sopra terreno nello stesso comune contrada sopra la Costa in catasto all'articolo 2108, da esso posseduto in garentia del credito di lire 212 50, contro il signor Lentini Pasquale di Biase,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Lauria, nell'udienza che terrà il giorno 12 ottobre 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per leggo alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate ai terzi possessori Pasquale Labanca e D'Andrea Raffaele e per Lentini Pasquale di Biase di cui s'ignora la dimora, la residenza e il domicilio, ho affisso copia del presente alla porta di questa Pretura ed altra spedita oggi all'ill.mo Procuratore del Re di Lagonegro, ai termini dell'articolo 141 codice p. c. e ne ho lasciato copia nei rispettivi domicilii di essi Pasquale Labanca, D'Andrea Raffaele, consegnandole nelle mani di esso Labanca e quelle di D'Andrea alla moglie perchè decoduto.

firm. Francescantonio De Nigris.

Per autentica della presente copia.

Lauria, 11 luglio 1886.

1615 DE NIGRIS, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 23 giugno, in Castronuovo,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Sant'Arcangelo dal signor Martini Vittorio, ricevitore del registro,

Io Giovanni Cavaliere, usciere presso la Pretura di Sant'Arcangelo, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Donadio Vincenzo domiciliato a Castronuovo che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Castronuovo trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1834 sul fondo seguente:

Seminatorio in contrada Scampo agro di Castronuovo, art. 938 del catasto, sez. A, n. 337, confinante con Bulfaro Andrea, Lauria Andrea e Matinata Antonio, da esso posseduto in garentia del credito di lire 75 40, contro al signor Donadio Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Sant'Arcangelo nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 ottobre 1886, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me sottoscritto usciere, è stata portata e rimasta nel domicilio di esso Donadio Vincenzo, consegnandola nelle mani di Vincenzo Cosentino suo vicino che si è incaricato passarcela.

L'usciere: Giovanni Cavaliere.

Specifica a debito: Dritto e rep. L. 0 65 — Copie, L. 0 60 — Rata di trasferta L. 2 30 — Totale L. 3 55.

G. CAVALIERE, usciere.

Copia conforme all'originale rilasciata per uso dell'Amministrazione.

Sant'Arcangelo, 1° luglio 1886.

1679 Il ricevitore: MARTINI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.